



Il presente documento composto da n. 3 fogli per n. 6 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 1961/2015, PG n. 92647 del 21/07/2015 I.P. 3431/2015, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dalla Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Città Metropolitana di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16,00.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it.

Bologna, 24/07/2015

La Dirigente
del Servizio Tutela Ambientale
(Dott.ssa Valentina Beltrame)



**CITTÀ
METROPOLITANA
di BOLOGNA**

IP/ANNO 3431/2015

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ecofelsinea S.r.l., sede legale Via dei Poeti, 1/2, Bologna. Codice Fiscale/P.IVA 02105181206 Terza variazione dell'autorizzazione unica relativa all'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13 di cui all'Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06) , sito in Via C. Colombo, 38, Bologna. Aggiornamento dell'atto di iscrizione n.1795 del 12/01/2015 ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Decisione

OB¹

1. Dispone di autorizzare ad Ecofelsinea S.r.l. di Bologna, la variazione dell'autorizzazione unica emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013 e con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 02/04/2015, agli atti P.G. n. 44156/2015, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle condizioni elencate al punto 2 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi¹ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Dispone l'aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro delle imprese nel territorio provinciale di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m., nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06 e nel rispetto delle condizioni elencate al punto 3 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi² allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Dispone, limitatamente all'incremento quantitativo richiesto da 43.500 t/a attualmente autorizzati a 73.500 t/a per i rifiuti a base terrosa (CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202) , l'obbligo in capo a Ecofelsinea S.r.l di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s. m.i, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003:

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Bologna nel termine di 180 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo, a pena di revoca di detto provvedimento, previa diffida. L'efficacia della presente autorizzazione rilasciata, per la parte che incide sull'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana di Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

¹ agli atti P.G. n. 92193 del 20/07/2015

² agli atti P.G. n. 92193 del 20/07/2015

- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 366.000,00 *trecentosessantaseimilaeuro/00*.

Detto importo, tuttavia, è ridotto del 40%³, cioè a € 219.600,00 (*duecentodiciannovemilaseicento euro/00*), in quanto l'impresa è in possesso di certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciato da IQ Net e SQS valida fino al 8/01/2016, relativa all'insediamento in oggetto;

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per la durata dell'autorizzazione, cioè il 30/12/2018 maggiorata di ulteriori due anni, cioè fino al 30/12/2020.

Ecofelsinea S.r.l. potrà provvedere a integrare la polizza vigente emessa da Elba Assicurazioni con n. 543399 del 09/01/2014 oppure, in alternativa, prestare una nuova garanzia finanziaria per l'importo e la durata sopra indicati

La Città Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia finanziaria, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità di detta garanzia qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

4. Da atto che le spese istruttorie, quantificate in euro 77,47 (*settantasette/47*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite bonifico bancario intestato a Città Metropolitana di Bologna effettuato in data 28/05/2015 ;
5. Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale alla società Ecofelsinea S.r.l. di Bologna, e telematicamente al Comune di Bologna, ARPA Distretto Urbano, Ausl Città di Bologna
6. Da atto che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

³ ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge n. 1 del 24/01/2011

Motivazioni

1.1 Ecofelsinea S.r.l. di Bologna gestisce attualmente il centro di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù di due provvedimenti provinciali:

- autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013 e con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 02/04/2015, agli atti P.G. n. 44156/2015, valida fino al 30/12/2018; detta autorizzazione disciplina la gestione di tutte le matrici ambientali coinvolte (in particolare acque reflue, emissioni diffuse, rumore) e la gestione di talune tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

- iscrizione all'elenco del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, n. 1795 del 12/01/2015 valida fino al 11/01/2020; detta iscrizione disciplina la gestione dei rifiuti la cui attività di recupero è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

1.2 Ecofelsinea S.r.l. ha presentato⁴ istanza di variazione dell'autorizzazione unica consistente in:

- a) incremento della potenzialità di recupero dei rifiuti a base terrosa (CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202) da 37.500 t/anno a 67.500 t/anno;
- b) riduzione della potenzialità di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, previsti nell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 da 96.500 t/anno a 66.500 t/anno;

Le richieste di cui ai precedenti punti a) e b) non comportano modifiche della capacità ricettiva complessiva dell'impianto in oggetto che rimane pari a 165.900 t/anno.

- c) incremento della capacità di stoccaggio istantaneo dell'area denominata Avar destinata allo stoccaggio dei rifiuti a base terrosa in ingresso all'impianto da 1.600 mc a 4.400 mc;

1.3 In data 04/06/2015 l'U.O. Rifiuti e Bonifiche ha chiesto⁵ una valutazione all'U.O. V.I.A. e screening della Città Metropolitana di Bologna, circa l'assoggettabilità o meno della variazione in oggetto alle procedure di screening. La richiesta fa parte di una procedura interna disciplinata dalla circolare provinciale del dirigente del Servizio Tutela Ambientale, agli atti 95731 del 16/06/2014.

⁴ agli atti P.G. n. 71649 del 29/05/2015

⁵ con nota P.G. n. 73255 del 04/06/2015

- 1.4 In data 05/06/2015⁶, l'U.O. Via e screening ha comunicato la non necessità di sottoporre a procedura di screening le variazioni proposte, prendendo atto delle dichiarazioni fornite dal proponente;
- 1.5 In data 30/06/2015 è stata indetta Conferenza di servizi a cui hanno partecipato Città Metropolitana di Bologna ed Arpa Distretto Urbano e che si è conclusa con parere favorevole all'unanimità dei presenti all'autorizzazione della variazione⁷, non rilevando criticità, tenuto conto soprattutto che la capacità ricettiva dell'impianto non cambia rispetto allo stato autorizzato vigente, ma viene semplicemente chiesto di incrementare la potenzialità ricettiva dei rifiuti terrosi riducendo proporzionalmente quelli inerti lapidei. Si prende atto, pertanto, che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto rimane invariata e pari a 165.900 t/anno.
- 1.6 Arpa ha espresso il proprio parere favorevole nell'ambito della Conferenza di servizi del 30/06/2015, come desunto dal verbale⁸
- 1.7 L'U.O. Rifiuti e Bonifiche ha espresso le seguenti ulteriori considerazioni, come riportate nella relazione istruttoria finale⁹:

Si ritiene superflua la riduzione della potenzialità di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, previsti nell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 da 96.500 t/anno a 66.500 t/anno;

Si ritiene, altresì, superfluo l'incremento della capacità di stoccaggio istantaneo dell'area denominata Avar destinata allo stoccaggio dei rifiuti a base terrosa in ingresso all'impianto da 1.600 mc a 4.400 mc, sia perchè le capacità di stoccaggio istantaneo non sono specificamente prescritte nell'autorizzazione sia perchè è sufficiente prendere atto dell'estensione dell'area occupata da detto stoccaggio, come desumibile dalla planimetria, e dall'altezza del cumulo prevista pari a 8 m massimo; Si rende, infine, necessario un'aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in modo da rendere detto atto congruente alle ultime modifiche dell'autorizzazione unica e riunire in un unico provvedimento la disciplina relativa alla gestione dell'impianto in oggetto;

L'incremento dei quantitativi di rifiuti conferibili ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria come di seguito indicato:

Operazioni di recupero	Capacità ricettiva	Importo unitario (€/t)	Importo totale	Importo coperto da garanzia	Differenza da pagare	Riduzione del 40% per certificazione ambientale
------------------------	--------------------	------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------	---

⁶ agli atti P.G. n. 73720 del 05/06/2015

⁷ come da verbale della CdS, agli atti P.G. n. 92170 del 20/07/2015

⁸ agli atti P.G. n.92170 del del 20/07/2015

⁹ vedi punti 1 e 2



						Uni En Iso 14001
R5	73000 t	12	876,000			
R13	200 mc	140	28,000			
			904,000	538,000	366,000	219,600

- 1.8 Si considerano acquisiti i parere favorevoli del Comune di Bologna ed Ausl Città di Bologna, che non hanno partecipato alla Conferenza di servizi a cui sono stati convocati e non hanno espresso alcun parere scritto.

Bologna, data di redazione 21/07/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

03

Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente

CONFERENZA DEI SERVIZI
(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Provincia di Bologna
Comune di Bologna
A.R.P.A. – Distretto Territoriale Urbano
AUSL Bologna

TERZA VARIAZIONE DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI,
(OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13), VIA C. COLOMBO, 38, BOLOGNA, PRESENTATA DA ECOFELSINEA S.R.L., BOLOGNA

Luglio 2015

PROPONENTE: ECOFELSINEA S.R.L., BOLOGNA . CODICE FISCALE/P.IVA 02105181206

SETTORE AMBIENTE – Servizio Tutela Ambientale - U.O. Impianti Rifiuti e Bonifiche
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 6598542/6598475 - Fax 051 6598558 - salvatore.gangemi@cittametropolitana.bo.it
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it



Oggetto: Ecofelsinea S.r.l., sede legale Via dei Poeti, 1/2, Bologna.

Terza variazione dell' autorizzazione unica dell'impianto esistente di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13), Via C. Colombo, 38, Bologna.

Aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro delle imprese nel territorio provinciale di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

R5- Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R13- Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, rima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Ecofelsinea S.r.l. di Bologna gestisce attualmente il centro di recupero di rifiuti non pericolosi in virtù di due provvedimenti provinciali:

- autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., emanata con delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013 e con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 02/04/2015, agli atti P.G. n. 44156/2015, valida fino al 30/12/2018; detta autorizzazione disciplina la gestione di tutte le matrici ambientali coinvolte (in particolare acque reflue, emissioni diffuse, rumore) e la gestione di talune tipologie di rifiuti la cui attività di recupero non è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

- iscrizione all'elenco del registro provinciale delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, n. 1795 del 12/01/2015 valida fino al 11/01/2020; detta iscrizione disciplina la gestione dei rifiuti la cui attività di recupero è specificamente previste dal D.M. 5/02/1998 e s.m.

1.2 Ecofelsinea S.r.l. ha presentato¹ istanza di variazione dell'autorizzazione unica consistente in:

- a) incremento della potenzialità di recupero dei rifiuti a base terrosa (CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202) da 37.500 t/anno a 67.500 t/anno;
- b) riduzione della potenzialità di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, previsti nell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 da 96.500 t/anno a 66.500 t/anno;

¹ agli atti P.G. n. 71649 del 29/05/2015

CB

Le richieste di cui ai precedenti punti a) e b) non comportano modifiche della capacità ricettiva complessiva dell'impianto in oggetto che rimane pari a 165.900 t/anno.

- c) incremento della capacità di stoccaggio istantaneo dell'area denominata Avar destinata allo stoccaggio dei rifiuti a base terrosa in ingresso all'impianto da 1.600 mc a 4.400 mc;

- 1.3 In data 04/06/2015 l'U.O. Rifiuti e Bonifiche ha chiesto² una valutazione all'U.O. V.I.A. e screening della Città Metropolitana di Bologna, circa l'assoggettabilità o meno della variazione in oggetto alle procedure di screening. La richiesta fa parte di una procedura interna disciplinata dalla circolare provinciale del dirigente del Servizio Tutela Ambientale, agli atti 95731 del 16/06/2014.
- 1.4 In data 05/06/2015³, l'U.O. Via e screening ha comunicato la mancata necessità di effettuare la procedura di screening;
- 1.5 In data 30/06/2015 è stata indetta Conferenza di servizi a cui hanno partecipato Città Metropolitana di Bologna ed Arpa Distretto Urbano e che si è conclusa con parere favorevole all'unanimità dei presenti all'autorizzazione della variazione⁴, non rilevando criticità, tenuto conto soprattutto che la capacità ricettiva dell'impianto non cambia rispetto allo stato autorizzato vigente, ma viene semplicemente chiesto di incrementare la potenzialità ricettiva dei rifiuti terrosi riducendo proporzionalmente quelli inerti lapidei. Si prende atto, pertanto, che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto rimane invariata e pari a 165.900 t/anno.
- 1.6 Arpa ha espresso il proprio parere favorevole nell'ambito della Conferenza di servizi del 30/06/2015, come desunto dal verbale⁵
- 1.7 L'U.O. Rifiuti e Bonifiche esprime le seguenti ulteriori considerazioni:
Si ritiene superflua la riduzione della potenzialità di recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998, previsti nell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 da 96.500 t/anno a 66.500 t/anno;

Si ritiene, altresì, superfluo l'incremento della capacità di stoccaggio istantaneo dell'area denominata Avar destinata allo stoccaggio dei rifiuti a base terrosa in ingresso all'impianto da 1.600 mc a 4.400 mc, sia perchè le capacità di stoccaggio istantaneo non sono specificamente prescritte nell'autorizzazione sia perchè è sufficiente prendere atto dell'estensione dell'area occupata da detto stoccaggio, come desumibile dalla planimetria, e dall'altezza del cumulo prevista pari a 8 m massimo;

² con nota P.G. n. 73255 del 04/06/2015

³ agli atti P.G. n. 73720 del 05/06/2015

⁴ come da verbale della CdS, agli atti P.G. n.92170 del del 20/07/2015

⁵ agli atti P.G. n.92170 del del 20/07/2015

Si rende, infine, necessario un'aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in modo da rendere detto atto congruente alle ultime modifiche dell'autorizzazione unica e riunire in un unico provvedimento la disciplina relativa alla gestione dell'impianto in oggetto;

L'incremento dei quantitativi di rifiuti conferibili ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 comporta l'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria come di seguito indicato:

Operazioni di recupero	Capacità ricettiva	Importo unitario (€/t)	Importo totale	Importo coperto da garanzia	Differenza da pagare	Riduzione del 40% per certificazione ambientale Uni En Iso 14001
R5	73000 t	12	876.000			
R13	200 mc	140	28.000			
			904.000	538.000	366.000	219.600

Si considerano acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Bologna ed Ausl Città di Bologna, che non hanno partecipato alla Conferenza di servizi a cui sono stati convocati e non hanno espresso alcun parere scritto.

2. Conclusioni

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio della variazione dell'autorizzazione unica⁶ alla società Ecofelsinea S.r.l., sede legale in Via dei Poeti, 1/2, Bologna ed operativa in via C. Colombo, 38, Bologna, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dell'impresa, relativa all'impianto in oggetto con le condizioni e prescrizioni di seguito elencate

- Il punto 7.2.3 della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con determina dirigenziale della Città Metropolitana n. 791 del 02/04/2015, sia sostituito dal seguente punto:

Le seguenti tipologie di rifiuti sono conferibili all'impianto per un quantitativo massimo annuo pari a 73.500 tonn/anno, suddivisi secondo la seguente tabella:

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Quantitativi annuali
010599 020401 170504	R5	67.500 tonn/anno

⁶ emanata con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 369 del 12/11/2013 e con determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 02/04/2015, agli atti P.G. n. 44156/2015, valida fino al 30/12/2018;

03

170506 170904 200202		
100299 100906 100908 100912 100202 100903 100201 100101 120117 161102 161104	R5	1.850 tonn/anno
010408 020402 101003 101008 120121	R5	3650
170302 170604	R13	500

- Il punto 7.2.4 lett. a) della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 sia sostituita dal seguente punto:

Fermo restando che la capacità complessiva di ricettività dell'impianto in oggetto è pari a 165.900 t/a di cui 73.500 t/a massimo gestite secondo le modalità indicate nel precedente punto prescrittivo 7.2.3, il gestore dovrà provvedere a registrare in apposito registro interno all'azienda i quantitativi e le tipologie di rifiuti a matrice lapidea prodotti dalle operazioni di selezione e vagliatura dei rifiuti a matrice terrosa autorizzati con il presente provvedimento e smistati all'attigua sezione impiantistica di trattamento per la produzione di aggregati inerti riciclati disciplinata dall'atto di iscrizione prima richiamato. Ciò al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti in tutte le fasi gestionali interne al ciclo produttivo;

- Garanzie finanziarie**

Limitatamente all'incremento quantitativo richiesto da 43.500 t/a attualmente autorizzati a 73.500 t/a, e' fatto obbligo alla Società Ecofelsinea S.r.l di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s. m.i, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003:

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Bologna nel termine di 180 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo, a pena di revoca di detto provvedimento, previa diffida. L'efficacia della presente autorizzazione rilasciata, per la parte che incide

sull'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria, è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana di Bologna.

La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge. 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 366.000,00 *trecentosessantaseimila euro/00*.

Detto importo, tuttavia, è ridotto del 40%⁷, cioè a € 219.600,00 (*duecentodiciannovemilaseicento euro/00*), in quanto l'impresa è in possesso di certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciato da IQ Net e SQS valida fino al 8/01/2016, relativa all'insediamento in oggetto;

La garanzia finanziaria dovrà avere validità per la durata dell'autorizzazione, cioè il 30/12/2018 maggiorata di ulteriori due anni, cioè fino al 30/12/2020.

Ecofelsinea S.r.l. potrà provvedere a integrare la polizza vigente emessa da Elba Assicurazioni con n. 543399 del 09/01/2014 oppure, in alternativa, prestare una nuova garanzia finanziaria per l'importo e la durata sopra indicati

La Città Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia finanziaria, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità di detta garanzia qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

⁷ ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge n. 1 del 24/01/2011

02

3. Aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro delle imprese nel territorio provinciale di Bologna che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

L'U.O. Rifiuti e Bonifiche propone, altresì, il seguente aggiornamento dell'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015 al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in modo da rendere detto atto congruente alle ultime modifiche dell'autorizzazione unica e riunire in un unico provvedimento la disciplina relativa alla gestione dell'impianto in oggetto.

- Atto di iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.**

Ecofelsinea S.r.l., sede legale Via dei Poeti, 1/2, Bologna, rimane iscritta⁸ con n. 1795 del 12/01/2015 per la gestione dell'impianto sito in **via C. Colombo, 38, Bologna** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Le condizioni di gestione dell'attività sono le seguenti:

1. Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione è fissata in cinque anni dalla data della comunicazione dell'ultimo rinnovo⁹ ovvero fino al **11/01/2020**.

2. Tipologie di rifiuti conferibili, capacità ricettiva ed operazioni di recupero

Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a	m ³
SOSTANZE			10.2500	10.005
TIPOLOGIA	2.1/3c	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER: 170202 - 191205 - 200102		
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904		
TIPOLOGIA	7.2/3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010413		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfidi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti		

⁸ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

⁹ agli atti P.G. n. 1795 del 12/01/2015

7

		CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.11/3c	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		

TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150106 - 200101		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405 - 191202 - 200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170403 -170404-170407 - 191203 - 200140		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo di rame con il conduttore di alluminio ricoperto CER=170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170401-170411		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102 - 170203 - 191204 - 200139		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-191207 - 200138		

3. Rapporto tra i quantitativi conferibili di cui al precedente punto 2. e la capacità ricettiva complessiva dell'impianto

Il quantitativo massimo di rifiuti elencati nelle sovrastanti tabelle, complessivamente conferibili all'impianto è pari a 112.500 t/a di rifiuti per l'operazione R15 e 9.900 t/a per l'operazione R13, fermo restando che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto, comprensiva anche delle tipologie di rifiuti di cui al punto 7.2.2 e 7.2.3 della relazione conclusiva della Conferenza di servizi allegata alla delibera della Giunta Provinciale n. 299 del 24/09/2013 e successive modifiche, è pari a 165.900 t/a

4. Operazioni di recupero R5

- a) Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.2 recupero nell'industria lapidea (attività 7.2.3 lett. d) : massimo 22.000 t/a;
- tipologia 7.3 recupero nell'industria lapidea (attività 7.3.3 lett. b) : massimo 46.950 t/a;
- tipologia 7.4 recupero nell'industria lapidea, previa eventuale omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte (attività 7.4.3 lett. c) : massimo 46.950 t/a;
- tipologia 7.6 produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante trattamenti meccanici: massimo 97.870 t/a

03

- tipologia 7.11 recupero nell'industria lapidea (attività 7.11.3 lett. c): massimo 5.000 t/a;
- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto) e delle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

5. Operazioni di recupero R5

- a) Per le seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.
In particolare:
 - tipologia 5.7 massimo 750 t/a;
 - tipologia 5.8: massimo 1.000 t/a;
 - tipologia 6.1: massimo 7.700 t/a;
- b) L'operazione di messa in riserva (R 13) è da intendersi rivolta esclusivamente a servizio delle imprese edili o connesse con detta attività;
- c) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale, se ed in quanto pertinenti al caso specifico;
- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti,

conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. 161/2002

6. Avvertenze:

Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità della presente iscrizione;

Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della Città Meropolitana di Bologna, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 490,70 € che vanno versat a favore della Città Metropolitana di Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità

- conto corrente postale n. 7791401 intestato a Città Metropolitana di Bologna - Servizio Tesoreria Via Zamboni, 8, 40126 BOLOGNA (Italia) Servizio Tesoreria;
- bonifico bancario Banca Carisbo IBAN Code: IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450; SWIFT CODE: IBSPIT2B, Via Farini, 22, 40100 Bologna (Italia).



Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

Si raccomanda di comunicare l'eventuale rinnovo dell'attività prima della data di scadenza della validità della presente iscrizione (11/01/2020).